Tocc
ંત્ર
> A) De M. 29142 de 7000-
Ė
3
B
Alderacto
I ELENCO AZIONISTI - ASSEMBLEA ORDINARIA 31 LUGLIO 2017
ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l ELENCO

z	. AZIONISTA	N. azioni	%	RAPPRESENT. LEGALE	FIRMA	DELEGATO	FIRMA
77.0	1 Unione Territoriale Intercomunale della Carnia	237.960	86,53	FB4500 BB0110	162/2/LC		
	Comunità Montana Gemonese	2.000	0,73				
m	Comune di Amaro	2.000	0,73				
4	Comune di Ampezzo	1.000	98'0				
5	Comune di Arta Terme	2.000	0,73	DI-6ALLO-17ALO	No CAR DR. R.	L Puly The	
9	Comune di Artegna	1.000	98'0				
7	Comune di Cavazzo Carnico	1.000	0,36		<i>C</i> (
∞	-	1.000	0,36	Kasched Cook			
6	Comune di Comeglians	1.000	98'0			ON DARTS ANONO	2
10	10 Comune di Dogna	200	0,18)	
11	11 Comune di Enemonzo	1.000	98'0				
12	12 Comune di Forni di Sopra	200	0,18				
133	13 Comune di Forni di Sotto	1.500	0,55				
14	14 Comune di Lauco	1.040	0,38	TON EAR			\$ 62.00 PM
15	15 Comune di Ligosullo	1.000	98'0				
16	5 Çomune di Ovaro	1.500	0,55				
17	17 Comune di Paluzza	1.000	98'0				
18	18 Comune di Paularo	1.000	98'0				
19	19 Comune di Preone	1.000	98'0				
30	20 Comune di Ravascletto	1.000	98'0	De Costus Errues	Ma My		
21	21 Comune di Raveo	1.000	0,36	S. S.	といいこと		ふたったべ
22	Comune di Sauris	1.000	98'0				
23	23 Comune di Socchieve	1.000	98'0	Journ Conspers			min
24	24 Comune di Sutrio	1.000	98'0)
25	25 Comune di Tolmezzo	5.000	1,82				
26	26 Comune di Trasaghis	1.000	98'0				
27	27 Comune di Treppo Carnico	1.000	0,36	(
78	28 Comune di Verzegnis	2.000	0,73	lunate Neudo			James -
29	Comune di Villa Santina	1.000	0,36				
8	30 Comune di Zuglio		98′0		- And Andrews		
		275.000	100,00		COLATON		

beleutine helle Mea

PRESENTI



Allegoto B) de m. 29142 di Meca

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - COMUNE DELLA SEDE ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ESCO MONTAGNA F.V.G. s.r.l.".

Art. 2

Comune della sede

- 2.1 La sede della società è posta nel Comune di Arta Terme.
- 2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

Attività dell'oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca e approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, si prefigge in particolare:

- di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici;
- di promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i soci ed, eventualmente, per ulteriori clienti;
- di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico e la tutela delle capacità occupazionali del settore.

La società potrà inoltre:

- gestire nonché promuovere e curare la manutenzione di impianti di produzione, trasformazione, recupero, distribuzione di energia, intesi nella più ampia accezione del termine;
- progettare, organizzare e realizzare gli impianti e le reti necessari o comunque funzionali o correlati allo svolgimento dei servizi costituenti l'oggetto sociale;
- attivare servizi per le emergenze;
- promuovere la costituzione di gruppi di acquisto che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica e del gas delle utenze domestiche (ai sensi della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.29/2006).

La società potrà organizzare e gestire il servizio di distribuzione del gas e della elettricità, gli impianti ed i servizi di telecomunicazioni, utilities in genere ed attività connesse, pertinenti ed accessorie, nessuna esclusa od eccettuata, nel rispetto della legislazione vigente.

La società potrà effettuare ricerche, sperimentare ed acquisire nuove tecnologie afferenti il proprio oggetto sociale, vendere ed apporre brevetti su dette tecnologie; nonché organizzare e tenere corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione per il personale tecnico impiegato o destinato ad essere impiegato nei settori di attività sopra specificati.

La società potrà svolgere le attività e i servizi di cui ai commi precedenti, sia direttamente, sia tramite i propri soci o i terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.2 La società, in via non prevalente, non nei confronti dei pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt.106 e 113 del D.Lgs. 1.9.1993 n.385) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24.2.1998 n.58, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

- a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 4 Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

- **5.1** Il capitale è fissato in euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila e centesimi zero).
- **5.2** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

- **6.1** Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter del codice civile, con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.
- 6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disci-

plinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, del codice civile.

Art. 7

Altri apporti dei soci

- 7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.
- **7.2** Si applica l'art. 2467 del codice civile per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.
- **7.3** In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

Titoli di debito

- **8.1** La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile.
- **8.2** L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI RECESSO - ESCLUSIONE

Art.9

Diritti dei soci

- **9.1** Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese di competenza.
- **9.2** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art.10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento

- 10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del codice civile. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del codice civile.
- **10.2** Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile.
- 10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazio-

ne non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento. E', altresì, compresa la cessione di diritti di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale.

- 10.4 Non è consentito il trasferimento di partecipazioni a soggetti che non siano enti pubblici o società il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici.
- **10.5** Il trasferimento di partecipazioni da un ente pubblico ad un altro non è soggetto a limitazioni.

Art. 11

Recesso del socio

- 11.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.
- 11.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:
- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; b) proroga del termine.
- 11.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.
- **11.4** Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis del codice civile, salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.
- 11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art.12.
- 11.6 La società, entro novanta giorni dalla data di approvazione, può revocare la delibera che legittima il recesso.

Art. 12

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

12.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Art. 13

Esclusione del socio

- 13.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:
- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti da lui amministrati;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, del codice civile.
- 13.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio, su istanza dell'altro.
- 13.3 Negli altri casi, l'esclusione è decisa con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del

A tal fine, l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, peraltro, spetta il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

13.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità previste dalla legge, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 14

Decisioni dei soci in genere

- **14.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.
- **14.2** In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, del codice civile, sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 del codice civile e sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 del codice civile, in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

Art. 15 Assemblea

- **15.1** Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile.
- **15.2** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 15.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese di competenza, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel Registro delle Imprese di competenza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- **15.4** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.
- 15.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione

del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 Svolgimento dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

- 16.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.
- 16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 17

Diritto di voto e quorum assembleari

- 17.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.
- 17.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese di competenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
- 17.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile.
- 17.4 L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, anche nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), del codice civile.
- 17.5 In caso di seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5), del codice civile, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che detengano più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
- 17.6 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
- 17.7 Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti situati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla vota-

zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Verbale dell'assemblea

18.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 del codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19

Amministratori

19.1 La società dovrà essere amministrata, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea, con delibera motivata e con riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenuto comunque conto di esigenze di contenimento dei costi, può deliberare che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione che, in tal caso, sarà composto da 3 (tre) o cinque (cinque) componenti, a seconda di quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Nella nomina degli amministratori deve essere rispettato il principio di equilibrio di genere, in modo che come minimo un terzo degli amministratori sia del genere meno rappresentato tra i componenti del consiglio, computandosi tale terzo sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell'anno, nel rispetto dei criteri introdotti dalla legge 12 luglio 2011 n.120.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni legislative e regolamentari, tempo per tempo vigenti.

La nomina dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione spetta al socio "Unione Territoriale Intercomunale della Carnia". Se detto socio non provvede alla nomina dell'amministratore unico, la designazione dello stesso spetta ai soci. Se il socio "Unione Territoriale Intercomunale della Carnia" non provvede alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione, si applica quanto disposto dall'articolo 21.

19.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

19.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile sul divieto di concorrenza.

Art. 20

Nomina e sostituzione degli amministratori

20.1 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

20.2 Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di

nomina a tempo determinato si applica l'art. 2383, terzo comma, del codice civile; in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, del codice civile.

20.3 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, gli amministratori rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

20.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 21

Presidente - Vice presidente

21.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo, ove non vi abbia provveduto il socio "Unione Territoriale Intercomunale della Carnia" a norma dell'art.19.1, elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 22

Decisioni degli amministratori

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 23.

Art. 23

Consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
- **23.2** Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato, è presente o informato della riunione.
- 23.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. E' ammessa la possibilità che la riunione del consiglio di amministrazione si svolga con partecipanti situati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 24

Competenze degli amministratori

- **24.1** L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.
- **24.2** Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
- **24.3** L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 25

Compensi degli amministratori

- **25.1** Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
- Al Vice Presidente non competono, per tale carica, compensi aggiuntivi.
- 25.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- **25.3** E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 26

Rappresentanza della società

- **26.1** Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.
- 26.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vicepresidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 24.2 e nei limiti della delega.
- **26.3** La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 24, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO VI

CONTROLLO

Art. 27

Controllo individuale del socio

- **27.1** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
- 27.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione. Tutti i costi relativi rimarranno a carico dei soci che esercitano il controllo.

Art.28 Controllo analogo

28.1 I soci che affidano alla società la gestione di pubblici servizi svolgono un controllo analogo a quello esercitato nel caso in cui i servizi venissero svolti direttamente, secondo le norme comunitarie sull' "in house".

Tale controllo sulla gestione viene attuato mediante l'organo del controllo analogo, costituito alternativamente:

- dal rappresentante legale del socio interessato, nel caso di affidamento diretto di pubblici servizi da parte di un socio singolo;
- dal presidente del comitato dei soci, nel caso di due o più soci che affidano in forma diretta alla società la gestione di pubblici servizi;

che ha facoltà di designare, con finalità istruttorie e a supporto della propria attività di controllo, uno o più rappresentanti che, pur non facendo parte del consiglio di amministrazione, hanno il diritto di ottenere da parte degli amministratori della società ogni notizia relativa alla gestione del servizio affidato e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, la documentazione pertinente.

Il comitato dei soci è composto dai rappresentanti legali dei soci affidatari in forma diretta alla società della gestione di pubblici servizi e rappresenta la sede di informazione, consultazione e confronto fra tali soci e tra questi e la società, nonché di controllo dei soci stessi sulla gestione aziendale, anche mediante la disamina e la formulazione di pareri e proposte sulle materie di competenza dell'organo di amministrazione della società. Il comitato nomina al suo interno un presidente, che lo rappresenta nei confronti della società in tutti i rapporti disciplinati nel presente statuto.

Le modalità con le quali il presidente del comitato dei soci individua il proprio rappresentante, o i propri rappresentanti, sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra i soci affidatari dei servizi "in house".

28.2 L'organo del controllo analogo ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società e può altresì disporre l'audizione del direttore, dell'organo di amministrazione e del revisore unico. La consultazione dei documenti si effettua presso la sede sociale. L'organo del controllo analogo deve presentare una richiesta agli amministratori, indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata nell'ambito delle ore lavorative, indicando altresì le

generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione. Nel consentire la consultazione dei documenti, gli amministratori della società avranno cura di tutelare la riservatezza di notizie riguardanti servizi affidati da parte di soggetti diversi da colui nel cui interesse la consultazione viene svolta.

28.3 L'organo del controllo analogo effettua il controllo del bilancio, esercita il controllo sulla qualità dell'amministrazione, si esprime in tema di strategie e politiche aziendali, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso organo e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

All'organo del controllo analogo vengono conferiti, inoltre, i seguenti poteri:

- fissazione di eventuali punti da sottoporre a discussione nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, a garanzia del controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;
- elaborazione di proposte relative alle direttive sulla politica aziendale.

L'organo di amministrazione è obbligato a prestare costante attenzione alle osservazioni eventualmente formulate da parte dell'organo del controllo analogo.

- **28.4** L'organo di amministrazione invia annualmente all'organo del controllo analogo:
- a) il piano industriale della società per l'anno successivo, unitamente ad ogni documento programmatico ad esso correlato;
- b) la bozza del bilancio di esercizio;
- c) ogni altro atto eventualmente richiesto dall'organo del controllo analogo o comunque ritenuto utile al fine del controllo sull'efficacia, efficienza ed economicità della gestione e sull'attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati dalla società.

Gli atti sopra citati devono, per quanto sopra, essere trasmessi e approvati dall'organo del controllo analogo con congruo anticipo rispetto alla definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

L'organo di amministrazione, in particolare, trasmette almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, la bozza dello stesso all'organo del controllo analogo, unitamente ad una apposita relazione consuntiva in cui illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel proprio piano industriale ed eventuale ulteriore documentazione programmatica, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto alle previsioni iniziali.

La trasmissione di tutti gli atti sopra indicati avviene anche al fine di consentire ai soci che affidano alla società la gestione di pubblici servizi di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo della società.

L'organo del controllo analogo, nei giorni successivi al ricevimento della documentazione trasmessa dall'organo di amministrazione, esprime un proprio parere sui contenuti e sull'attuazione degli stessi, che dovrà essere discusso, fatto proprio oppure motivamente respinto dall'organo di amministrazione della società.

28.5 L'organo del controllo analogo, ove ritenga che l'organo di amministrazione abbia omesso, disatteso o comunque ritardi il compimento delle operazioni oggetto di indirizzo, può richiedere l'immediata convocazione dell'as-

semblea affinché adotti eventuali provvedimenti nell'interesse della società.

L'organo di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci, qualora ne sia fatta richiesta all'organo del controllo analogo, con la specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

- **28.6** Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai punti precedenti, è consentito a ciascun socio il diritto di domandare sia all'assemblea della società sia al di fuori di essa mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.
- **28.7** Gli amministratori sono tenuti a collaborare con l'organo del controllo analogo, al fine di consentire il corretto controllo del singolo socio su ciascun servizio da esso affidato alla società.

Art.29

Organo di controllo

- **29.1** Fintantoché la società sarà soggetta a controllo pubblico e fintantoché sussisterà l'obbligo attualmente sancito dall'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, l'assemblea della società deve nominare un organo di controllo oppure un revisore.
- 29.2 La società può nominare un sindaco unico ovvero un collegio sindacale, in conformità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della nomina.
- **29.3** La nomina di tale organo di controllo o di un revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, del codice civile. Ove non sia obbligatoria, la nomina può comunque essere deliberata dall'assemblea.
- **29.4** I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 29.5 La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina e non può prevedere la corrisponsione di trattamenti di fine mandato.

Art.30

Composizione e competenze dell'organo di controllo

- **30.1** Qualora sia nominato un collegio, questo sarà composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.
- 30.2 In ogni caso i componenti l'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di legge e sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito.
- **30.3** Ai membri dell'organo di controllo spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.
- **30.4** I componenti l'organo di controllo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
- **30.5** L'organo di controllo, se nominato, ha tutte le competenze ed i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile e può esercitare, laddove non sia diversamente deliberato dall'assemblea in occasione della nomina, anche la revisione legale. In tal caso, l'organo di controllo, sia in composizione

monocratica che collegiale, deve essere interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.31

Revisione contabile

31.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio e non può prevedere la corrisponsione di trattamenti di fine mandato. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies del codice civile.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI

Art. 32

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

- 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.
- **32.2** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.
- 32.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 14, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.
- **32.4** La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

32.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO

Art. 33

Scioglimento e liquidazione

- **33.1** Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.
- 33.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di

pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica l'art.2489 del codice civile.

33.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile, con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

TITOLO IX

Art. 34

Clausola compromissoria

- **34.1** Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e/o dall'organo di controllo e/o dal revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla camera arbitrale costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
- **34.2** Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
- **34.3** Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
- **34.4** Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
- **34.5** Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 11.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Disposizioni Generali

- **35.1** Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.
- 35.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società in materia di società a partecipazione pubblica e di società a responsabilità limitata ed, ove queste non provvedano, si applicano, in quanto

compatibili, le norme in materia di società per azioni ed, in subordine, quelle delle società di persone.

In ogni caso in sede di nomina degli organi sociali si dovrà tener conto delle disposizioni di legge che prevedono incompatibilità degli incarichi e divieti di conferimento di cariche.

35.3 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

toleutuoffello Mee 10 TATO
Private of 18